



CITTÀ DI SAN SALVO

PROVINCIA DI CHIETI

***“Regolamento comunale per la gestione integrata dei
rifiuti urbani ed altri servizi di igiene urbana”***

Approvato con Delibera di C.C. n. 12 del 15.03.2022



Comune di San Salvo
Provincia di Chieti

Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene urbana

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1 ~ <i>Le linee guida</i>	5
Art. 2 ~ Oggetto del Regolamento.....	5
Art. 3 ~ Definizioni	7
Art. 4 ~ Attività di gestione dei rifiuti svolte dal Comune	12
Art. 5 ~ Classificazione dei rifiuti	14
Art. 6 ~ Criteri generali di definizione dei rifiuti urbani	16
Art. 7 ~ Le utenze non domestiche produttrici del rifiuto	19
Art. 8 ~ La gestione dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche produttrici del rifiuto	19
Art. 9 ~ Recupero dei rifiuti speciali e servizi integrativi.....	21

TITOLO II GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E NON DOMESTICI

Art. 10 ~ Definizioni e disposizioni.....	22
Art. 11 ~ Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani domestici e non domestici.....	22
Art. 12 ~ Servizio di raccolta "Porta a Porta"	23
Art. 13 ~ Servizio di raccolta con contenitori stradali.....	26
Art. 14 ~ Gestione della frazione verde	27
Art. 15 ~ Gestione della frazione umida	27
Art. 16 ~ Autotrattamento delle frazioni organiche dei rifiuti (compostaggio domestico)	28
Art. 17 ~ Gestione della frazione Carta Cartone e Confezioni di Tetra Pak	28
Art. 18 ~ Gestione della frazione Plastica e Metalli	29
Art. 19 ~ Gestione della frazione vetro.....	30
Art. 20 ~ Gestione del Residuo indifferenziato.....	31
Art. 21 ~ Gestione dei rifiuti Ingombranti.....	31
Art. 22 ~ Raccolta dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).....	32
Art. 23 ~ Gestione dei rifiuti urbani di provenienza non domestica	33
Art. 24 ~ Gestione dei rifiuti urbani particolari.....	33
Art. 25 ~ Conferimento e raccolta di materiali inerti provenienti da attività edilizie	34



Comune di San Salvo
Provincia di Chieti

Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene urbana

Art. 26 ~ Conferimento e raccolta di materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore e derivanti dalle pratiche fai da te.....	35
Art. 27 ~ Altre raccolte differenziate	35
Art. 28 ~ Associazioni di volontariato	35
Art. 29 ~ Campagne di sensibilizzazione, controllo ed informazione	35
Art. 30 ~ Destinazione dei materiali raccolti in modo differenziato	36
 TITOLO III - GESTIONE DEL CCR	
Art. 31 ~ Il centro comunale di raccolta (CCR).....	37
Art. 32 ~ Modalità di conferimento e tipologie di rifiuti conferibili al CCR.....	37
Art. 33 ~ Modalità di deposito dei rifiuti nel CCR	38
Art. 34 ~ Modalità di gestione e presidi del CCR	39
Art. 35 ~ Durata del deposito	40
Art. 36 ~ Mini Isole ecologiche ad azionamento automatico	40
 TITOLO IV – ALTRE ATTIVITA’ DI IGIENE URBANA	
Art. 37 ~ Spazzamento e lavaggio stradale.....	42
Art. 38 ~ Cestini stradali	42
Art. 39 ~ Raccolta rifiuti abbandonati.....	43
Art. 40 ~ Raccolta carogne animali.....	43
Art. 41 ~ Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri edili	43
Art. 42 ~ Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi.....	44
Art. 43 ~ Pulizia dei mercati.....	44
Art. 44 ~ Pozzetti e caditorie stradali	44
Art. 45 ~ Aree adibite a circhi, giostre, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche.....	45
Art. 46 ~ Esercizi stagionali all’aperto e campeggi	46
Art. 47 ~ Attività di carico e scarico e di merci e materiali e di affissioni manifesti.....	46
Art. 48 ~ Sgombrò neve.....	46
Art. 49 ~ Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicate	47
Art. 50 ~ Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e dei terreni non edificati.....	47
Art. 51 ~ Lavaggio dei contenitori	48
Art. 52 ~ Carico, scarico e trasporto di merci e materiali	48



Comune di San Salvo
Provincia di Chieti

Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene urbana

Art. 53 ~ Ordinanze contingibili ed urgenti	48
Art. 54 ~ Gestione dei rifiuti cimiteriali	49
TITOLO V - GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO	
Art. 55 ~ Principi fondamentali.....	52
Art. 56 ~ Mezzi di raccolta.....	52
Art. 57 ~ Destinazione dei rifiuti.....	53
TITOLO VI - ACCERTAMENTI E SANZIONI	
Art. 58 ~ <i>Le Guardie Ambientali</i>	54
Art. 59 ~ <i>Sanzioni</i>	54
TITOLO VII - DISPOSIZIONI VARIE	
Art. 60 ~ <i>Vaccinazioni</i>	55
Art. 61 ~ <i>Osservanza di altre disposizioni</i>	55
TITOLO VIII – SPARGIMENTO SUL SUOLO AGRICOLO DI AMMENDANTI DA ALLEVAMENTI ZOOTECNICI (LETAME)	
Art. 62 ~ <i>Definizione</i>	56
Art. 64 ~ <i>Stoccaggio</i>	56
Art. 65 ~ <i>Norme di gestione</i>	56
ALLEGATO 1 – SANZIONI	58



Comune di San Salvo
Provincia di Chieti

Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene urbana

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1 ~ Le linee guida

1. Le linee guida del Regolamento per la gestione delle attività di igiene urbana sul territorio del comune di San Salvo (di seguito Regolamento), in conformità di quanto prescritto nelle PIANO REGIONALE DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -PRGR- della regione Abruzzo- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 06/03/2019, ed adeguato con Delibera del Consiglio Regionale 110/8 del 02/07/2018 e *Linee guida ed indirizzi per la riorganizzazione dei servizi a livello locale* – Allegato 1, sono:

- a) assicurare la tutela igienico-sanitaria e la protezione dell'ambiente. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
- b) disciplinare il conferimento, la raccolta differenziata ed il trasporto dei rifiuti urbani in modo da garantire, oltre al recupero degli stessi, una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti, separando i rifiuti di provenienza alimentare, gli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti;
- c) ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- d) disciplinare l'esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero ed allo smaltimento;
- e) assimilare per qualità e quantità rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani sulla base dei criteri fissati dallo Stato;

Art. 2 ~ Oggetto del Regolamento

2. Il Regolamento disciplina in via generale la gestione integrata dei rifiuti urbani di provenienza domestica e non domestica art 183 c. 1, lett. b-ter) secondo quanto disposto dall'art. 6, comma



Comune di San Salvo
Provincia di Chieti

Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene urbana

5 del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, concorre a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani.

3. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e deve essere condotta da tutti i soggetti coinvolti nel rispetto dei principi e dei criteri, stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale, al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
4. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga" e secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
5. La pubblica amministrazione provvede ad organizzare servizi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio. In particolare:
 - si impegna a garantire l'esecuzione del servizio sulla totalità del territorio comunale, compatibilmente con gli assetti urbanistico-edilizi e di accessibilità tecnica ed economica delle aree da parte dei mezzi adibiti al servizio;
 - organizza la gestione della raccolta differenziata secondo criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altre tipologie di rifiuti.
6. Il Regolamento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità stabilisce in particolare:
 - le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - le modalità del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti urbani;
 - le modalità di raccolta differenziata dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani particolari, la cui gestione non è compatibile assieme ai rifiuti urbani ordinari, al fine di curarne il corretto recupero/smaltimento e quindi salvaguardare l'ambiente dalla dispersione incontrollata di sostanze inquinanti; e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
 - assicurare il trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento



Comune di San Salvo
Provincia di Chieti

Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene urbana

per le specifiche tipologie di rifiuto;

Art. 3 ~ Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si adottano le seguenti definizioni:

- a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto, così come definito dall'art. 183 comma 1 del D.Lgs 152/2006, di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) rifiuto urbano: elencazione definita dall'art. 183 comma 1 b ter) del D.Lgs 152/2006;
- c) rifiuto urbano domestico: rifiuti urbani di provenienza dalle utenze domestiche;
- d) rifiuto urbano non domestico: rifiuti urbani di provenienza dalle utenze non domestiche;
- e) produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- f) produttore del prodotto: qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
- g) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
- h) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
- i) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- j) raccolta differenziata: la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero;
- k) raccolta stradale: la raccolta effettuata con contenitori collocati sulla strada pubblica ad uso di più utenze;
- l) raccolta porta a porta: la raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti presso il luogo di produzione, conferiti in sacchi e/o contenitori all'esterno della proprietà privata;
- m) smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un



Comune di San Salvo
Provincia di Chieti

Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene urbana

materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato B del D.Lgs. 152/06;

- n) recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, inclusa la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato C del D.Lgs 152/06;
- o) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originate e rifiuti;
- p) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B del D.Lgs 152/06, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C del D.Lgs. 152/06;
- q) depositi temporaneo prima della raccolta: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti alle condizioni di cui all'articolo 185-bis del D.Lgs 152/06;
- r) bonifica: così come definito dall'art. 240 comma 1 del D.Lgs 152/06, l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
- s) messa in sicurezza permanente: l'insieme degli interventi atti ad isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente;
- t) CCR: centro comunale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- u) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
- v) imballaggio: così come definito dall'art. 218 del D.Lgs 152/06, il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;



Comune di San Salvo
Provincia di Chieti

Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene urbana

- w) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- x) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- y) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
- z) autocompostaggio: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- aa) ecocentro: area attrezzata al ricevimento dei rifiuti urbani differenziati, non dotata di strutture tecnologiche e/o processi di trattamento.
- bb) isole ecologiche: aree non custodite e non necessariamente recintate se su suolo privato, mentre obbligatoriamente recintate se posizionate su suolo pubblico, che ospitano contenitori destinati al conferimento dei rifiuti urbani da parte dei privati cittadini, generalmente localizzate in posti facilmente accessibili;
- cc) utente: chiunque a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale costituenti utenze;
- dd) utenze domestiche: locali ed aree utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
- ee) utenze non domestiche: luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o vendita di beni e/o servizi e luoghi diversi da quelli di cui al precedente punto;
- ff) commerciante: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
- gg) intermediario qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;
- hh) prevenzione: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:



Comune di San Salvo
Provincia di Chieti

Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene urbana

- la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
- gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
- il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

2. Ai fini del presente Regolamento, si intende, altresì, per:

- a) Comune: il Comune di San Salvo, nei suoi organi politici e amministrativi competenti in materia;
- b) Regolamento: il presente Regolamento ed ogni provvedimento attuativo adottato dal Comune ovvero dal soggetto Gestore;
- c) Conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta del soggetto Gestore da parte del produttore o del detentore;
- d) Utenze domestiche: le utenze (es. famiglie) collocate in unità abitative adibite a civile abitazione che utilizzano i servizi di gestione dei rifiuti;
- e) Utenze non domestiche: tutte le comunità, le attività agricole, artigianali, commerciali, professionali e di servizi in genere che producono rifiuti urbani;
- f) Utenza singola: utenza (domestica o non domestica) cui è associata un'unità immobiliare alla quale è assegnata una dotazione di contenitori destinata all'uso esclusivo da parte della medesima famiglia o utenza non domestica;
- g) Utenze condominiali: utenze (domestiche o non domestiche) situate in un'unità immobiliare o in un insieme di unità immobiliari cui è assegnata una dotazione congiunta di contenitori ad uso della generalità delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche che vi hanno sede;
- h) Insedimento o attività industriale: insediamento o attività produttiva nella quale la produzione di beni è effettuata in larga scala attraverso procedure standardizzate che permettono la produzione di beni materiali sostanzialmente in serie e in rilevante numero giornaliero e con caratteristiche sostanzialmente identiche o molto simili o standardizzate. Fra tali insediamenti rientrano anche quelli o quelle attività a carattere agroindustriale che provvedono alla lavorazione e trasformazione di rilevanti quantitativi di prodotti dell'agricoltura o dell'allevamento con produzione su larga scala di beni sostanzialmente identici o di medesime o standardizzate caratteristiche. In linea generale i rifiuti provenienti da tali insediamenti o dalle aree ove si svolgono produzioni con le caratteristiche di cui sopra o che siano magazzini di materie prime e/o prodotti finiti e/o semilavorati produttivamente connessi, non sono assimilabili agli urbani e mantengono la



Comune di San Salvo
Provincia di Chieti

Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene urbana

classificazione di rifiuti speciali. Ai fini TARI tali insediamenti sono classificati nella categoria 20 con riferimento alle tabelle 3a e 4a dell'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 e sue s.m.i.

- i) Aree di uso pubblico: le aree in manutenzione al Comune, di proprietà pubblica di uso pubblico e private aperte al pubblico transito, quali le strade comunali, inclusi i tratti urbani di strade statali e provinciali, le piazze, i parcheggi pubblici non in concessione, i sottopassi pedonali e le uscite di sicurezza pedonali di sottovia veicolari, i marciapiedi destinati al transito pedonale, le aree spartitraffico asfaltate e pavimentate, i franchi laterali, le piccole aree di risulta non classificabili come spartitraffico, i giardini pubblici e le aree di verde pubblico urbano, ivi comprese le aiuole, le pendici collinari e le aree dedicate agli animali;
- j) Aree pubbliche esterne: le aree di uso pubblico in manutenzione, in forza di legge o altra norma, a soggetti pubblici o privati, diversi dal Comune; Raccolta domiciliare o "porta a porta" (PAP): raccolta dei rifiuti urbani domestici effettuata in corrispondenza del limite del confine di pertinenza dell'utente o presso punti individuati dal soggetto Gestore, secondo modalità e tempi prefissati, eseguita con l'assegnazione di contenitori a suo uso esclusivo;
- k) Raccolta stradale: raccolta dei rifiuti urbani domestici effettuata in corrispondenza del piano stradale, eseguita tramite contenitori di grandi dimensioni o cassonetti collocati su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico sul territorio;
- l) Raccolta di prossimità: raccolta dei rifiuti urbani domestici effettuata in corrispondenza del piano stradale, eseguita tramite contenitori di dimensioni medio-piccole, compresi cassonetti, collocati su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico sul territorio presso punti individuati dal soggetto Gestore; tali contenitori sono assegnati a uso esclusivo di particolari gruppi di utenze;
- m) Raccolta su chiamata: la raccolta dei rifiuti urbani ingombranti o di altri tipi di rifiuto, concordata preventivamente dalle utenze con il soggetto Gestore;
- n) Isola ecologica mobile: sito temporaneo delimitato allestito su suolo pubblico e presidiato da personale del soggetto Gestore e reso fruibile per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per operazioni che rientrano nella fase gestionale della "raccolta e trasporto". Può essere informatizzata mediante collegamento ad un sistema di registrazione centralizzato dei conferimenti effettuati da ciascun soggetto, al fine di verifica della correttezza dei conferimenti e di definizione di eventuali riduzioni tributarie/tariffarie o premi.
- o) Isola ecologica informatizzata: strutture, anche prefabbricate, o piattaforme eventualmente dotate di spazi interni accessibili solo dagli addetti, all'interno delle quali



Comune di San Salvo
Provincia di Chieti

Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene urbana

trovano collocazione contenitori per la raccolta differenziata di diverse tipologie di rifiuti il cui conferimento è possibile tramite appositi sportelli (bocche), previo riconoscimento del soggetto conferitore mediante impiego di sistemi a "badge" dotati di idonei chip. Le isole informatizzate possono essere collegate ad un sistema di registrazione centralizzato dei conferimenti effettuati da ciascun soggetto, al fine di verifica della correttezza dei conferimenti e di definizione di eventuali riduzioni tributarie/tariffarie o premi.

- p) Assistenza telefonica: servizio informativo telefonico rivolto a tutte le utenze presenti nel territorio del Comune svolto con numero verde o altre linee telefoniche dedicate;
3. Ai fini della definizione dell'estensione territoriale in cui viene applicato il presente Regolamento, si intende che:
- a) il perimetro entro il quale il soggetto Gestore, ovvero il Comune qualora operi in gestione diretta, svolge la gestione integrata dei rifiuti.

Art. 4 ~ Attività di gestione dei rifiuti svolte dal Comune

1. I servizi oggetto del presente Regolamento sono organizzati e gestiti nell'ottica del sistema integrato di gestione dei rifiuti sulla base dei criteri e delle disposizioni stabilite dalla normativa nazionale e regionale.
2. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, essa è parte integrante del sistema di gestione dei rifiuti urbani, mentre la raccolta dei rifiuti indifferenziati tende ad assumere un ruolo residuale.
3. Gli interventi di raccolta differenziata e di conferimenti separati ha l'obiettivo di evitare la "cassonettizzazione" del territorio, intervenendo sulle modalità di organizzazione della raccolta.
4. L'organizzazione della raccolta differenziata e dei conferimenti separati pertanto è condotta promuovendo modalità di conferimento e di raccolta che favoriscano, da parte degli operatori, il controllo qualitativo dei materiali conferiti dalle diverse utenze.

Le uniche modalità di raccolta e di conferimento, sono:

- ritiro a domicilio con sistema di raccolta "porta a porta";
 - conferimento presso il CCR sito in Viale Germania;
 - ritiro su chiamata, fissando l'appuntamento per i soli bene durevoli e rifiuti biodegradabili (verdi).
5. Per gli imballaggi è ammessa la deroga al conferimento in sacchi o in contenitori, mentre il conferimento di frazioni putrescibili deve avvenire mediante contenitori (cassonetti, bidoni o



Comune di San Salvo
Provincia di Chieti

Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene urbana

bidoncini), nei quali il materiale viene immesso normalmente in sacchi/sacchetti biodegradabili.

6. Il ritiro a domicilio, sia nel capoluogo sia nella Marina (raccolta porta a porta) consiste nella raccolta presso singole utenze in giorni ed orari prefissati (dal 01/06 al 30/09 l'esibizione dei mastelli è consentita dalle ore 22,00 alle ore 5,00 mentre dal 01/10 al 31/05 è consentita dalle ore 21,00 alle ore 6,00); a tale riguardo il conferimento da parte degli utenti può avvenire anche presso spazi condominiali attrezzati e/o mediante esposizione sul suolo pubblico dei rifiuti nei tempi e nei modi definiti dall'Amministrazione Comunale; la raccolta avviene in base a frequenze di passaggio calcolate in relazione alle quantità prodotte (medie o personalizzate). Tale metodo consente, rispetto agli altri sistemi, la raccolta e il recupero di notevoli quantità di materiale ed un controllo qualitativo pressoché immediato dei conferimenti.
7. Il ritiro su chiamata è utilizzabile per effettuare la raccolta presso singole utenze produttrici di consistenti quantità di materiali (es. imballaggi ingombranti, frazione verde), che possono consentire di completare la capacità di carico di un automezzo con uno o pochi punti di prelievo oppure per la raccolta dei rifiuti ingombranti. Nell'ambito di tale servizio, l'utente deve comunicare la sopravvenuta esigenza di raccolta al Gestore del servizio fissando, se possibile, l'appuntamento e le modalità di raccolta; l'Amministrazione Comunale assicurerà che la raccolta avvenga in tempi compatibili con l'organizzazione del relativo servizio.
8. Gli utenti, in sostituzione del conferimento delle frazioni umide/organiche, possono effettuare il compostaggio domestico.

Il compostaggio domestico consiste nell'effettuazione della trasformazione degli avanzi di cucina, degli scarti dell'orto e del giardino in un ammendante organico (compost), mediante un processo naturale di biossificazione (compostaggio). La trasformazione può avvenire in un piccolo cumulo, in una buca, in un cassone o un contenitore (composter) in plastica o altro materiale.

Il compostaggio domestico è una pratica di riduzione alla fonte dei rifiuti urbani e pertanto va promosso in priorità alla stessa raccolta differenziata. Specificamente nelle aree più decentrate ed a forte connotato rurale, il compostaggio domestico può rivestire una funzione strategica rilevante nella prevenzione della produzione di rifiuti urbani.

L'Amministrazione comunale di San Salvo, per il tramite di specifici composter elettromeccanici, ove lo ritenesse necessario può, specificatamente ad alcune zone/rioni/condomini, promuovere il compostaggio di comunità (ex 183 comma 1 lettera qq-bis del D. Lgs. 152/2006 "*...compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti*"). La gestione dei composter elettromeccanici è di competenza dell'Ente comunale che, con specifico atto, può demandare



Comune di San Salvo
Provincia di Chieti

Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene urbana

al privato.

9. A completamento o integrazione delle attività di raccolta differenziata effettuate dall'Amministrazione Comunale sono ammesse, previo assenso dell'Amministrazione stessa, attività di raccolta effettuate da organizzazioni, associazioni od istituzioni che operano a fini ambientali, caritatevoli e comunque senza fini di lucro (ONLUS). Tali raccolte, comunque, non sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti.
10. L'Amministrazione Comunale, in sinergia con il soggetto/i Gestore/i dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani e/o altra Ditta incaricata, attiva pertanto, in linea con la programmazione regionale e provinciale, le iniziative di sensibilizzazione e informazione sulle modalità di raccolta, di promozione dei conferimenti differenziati e di educazione ambientale.

Tali azioni potranno coinvolgere le Associazioni di volontariato e ambientaliste, nonché gli operatori pubblici e privati del settore.

Devono essere attivate azioni nell'ambito scolastico, a carattere educativo, informativo e formativo; inoltre devono essere considerate strategiche le iniziative di sensibilizzazione e di formazione degli amministratori locali in primo luogo e dei cittadini in secondo luogo, migliorando la conoscenza e la comprensione dei problemi e delle soluzioni proposte.

Gli utenti devono essere informati inequivocabilmente sui tipi di materiali da raccogliere e da conferire, sulle modalità di raccolta e di conferimento da attuare, sui vantaggi della raccolta differenziata, sugli effetti e sulle conseguenze (anche sanzionatorie) dei comportamenti non corretti.

Successivamente e periodicamente gli utenti devono essere informati dei progressi e dei benefici derivanti dalle attività in atto.

Art. 5 ~ Classificazione dei rifiuti

1. Dal 1° gennaio 2021, art 183 c. 1, lett. b-ter) secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 5 del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 i rifiuti sono ripartiti come di seguito:

RIFIUTI URBANI

(dal 1° gennaio 2021, art 183 c. 1, lett. b-ter) secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 5 del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116)



Comune di San Salvo
Provincia di Chieti

Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene urbana

- a) *i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;*
- b) *i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;*
- c) *i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;*
- d) *i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;*
- e) *i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;*
- f) *i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) e e).*

RIFIUTI SPECIALI

(dal 1° gennaio 2021, art 184 secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 5 del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116):

- a) *i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;*
- b) *i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;*
- c) *i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;*
- d) *i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;*
- e) *i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;*
- f) *i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;*



Comune di San Salvo
Provincia di Chieti

Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene urbana

- g) *i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;*
- h) *i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);*
- i) *i veicoli fuori uso.*

Art. 6 ~ Criteri generali di definizione dei rifiuti urbani

1. Le modalità di individuazione dei rifiuti urbani sono definite dagli allegati L-quater e L-quinquies, parte IV del Codice Ambientale.

ALLEGATO L-QUATER

<i>FRAZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>EER</i>
<i>RIFIUTI ORGANICI</i>	<i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i>	<i>200108</i>
	<i>Rifiuti biodegradabili</i>	<i>200201</i>
	<i>Rifiuti dei mercati</i>	<i>200302</i>
<i>CARTA E CARTONE</i>	<i>Imballaggi in carta e cartone</i>	<i>150101</i>
	<i>Carta e cartone</i>	<i>200101</i>
<i>PLASTICA</i>	<i>Imballaggi in plastica</i>	<i>150102</i>
	<i>Plastica</i>	<i>200139</i>
<i>LEGNO</i>	<i>Imballaggi in legno</i>	<i>150103</i>
	<i>Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*</i>	<i>200138</i>



Comune di San Salvo
Provincia di Chieti

Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene urbana

METALLO	<i>Imballaggi metallici</i>	150104
	<i>Metallo</i>	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	<i>Imballaggi materiali compositi</i>	150105
MULTIMATERIALE	<i>Imballaggi in materiali misti</i>	150106
VETRO	<i>Imballaggi in vetro</i>	150107
	<i>Vetro</i>	200102
TESSILE	<i>Imballaggi in materia tessile</i>	150109
	<i>Abbigliamento</i>	200110
	<i>Prodotti tessili</i>	200111
TONER	<i>Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*</i>	080318
INGOMBRANTI	<i>Rifiuti ingombranti</i>	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	<i>Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127</i>	200128
DETERGENTI	<i>Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*</i>	200130
ALTRI RIFIUTI	<i>Altri rifiuti non biodegradabili</i>	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	<i>Rifiuti urbani indifferenziati</i>	200301

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.



Comune di San Salvo
Provincia di Chieti

Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene urbana

ALLEGATO L-QUINQUIES

Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).

1. *Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.*
2. *Cinematografi e teatri.*
3. *Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.*
4. *Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.*
5. *Stabilimenti balneari.*
6. *Esposizioni, autosaloni.*
7. *Alberghi con ristorante.*
8. *Alberghi senza ristorante.*
9. *Case di cura e riposo.*
10. *Ospedali.*
11. *Uffici, agenzie, studi professionali.*
12. *Banche ed istituti di credito.*
13. *Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.*
14. *Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.*
15. *Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.*
16. *Banchi di mercato beni durevoli.*
17. *Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.*
18. *Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.*
19. *Carrozzeria, autofficina, elettrauto.*
20. *Attività artigianali di produzione beni specifici.*
21. *Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.*
22. *Mense, birrerie, hamburgerie.*
23. *Bar, caffè, pasticceria.*
24. *Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.*
25. *Plurilicenze alimentari e/o miste.*
26. *Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.*



Comune di San Salvo
Provincia di Chieti

Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene urbana

- 27. *Ipermercati di generi misti.*
- 28. *Banchi di mercato generi alimentari.*
- 29. *Discoteche, night club.*

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

Art. 7 ~ Le utenze non domestiche produttrici del rifiuto

2. Con il termine “produttore di rifiuti” si indica il soggetto, ai sensi dell’art.183 co.1 lettera f), la cui attività consiste nella produzione di rifiuti e al quale si riferisce giuridicamente detta produzione (produttore iniziale) oppure chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).

Sul produttore dei rifiuti grava la responsabilità del corretto recupero/smaltimento dei rifiuti prodotti e tale responsabilità non viene meno neanche nell’ipotesi in cui i rifiuti siano consegnati a intermediari, commercianti, trasportatori o impianti di trattamento.

3. L’esclusione dalla responsabilità si ha solo in caso di:
- a) conferimento al servizio pubblico;
 - b) ricezione, entro 3 mesi dal conferimento, della 4a copia del formulario.

Art. 8 ~ La gestione dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche produttrici del rifiuto

1. Le utenze non domestiche possono avvalersi del servizio pubblico per conferire i propri rifiuti urbani prodotti; tale opzione, ove comunicato all’Ente, rimane vincolante per 5 anni.
2. I sensi del comma 2-bis, all’art. 198, D.Lgs. n. 152 del 2006 modificato del comma 24, dell’art. 1, D.Lgs. n. 116 del 2020, le utenze non domestiche possono, altresì, conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.

In questo caso non si applica la componente della tariffa rifiuti rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti a soggetti diversi dal servizio pubblico



Comune di San Salvo
Provincia di Chieti

Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene urbana

3. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani - così come individuati nell'allegato L-quater della Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (riportato all'Allegato 2 del presente regolamento) – , che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.
4. Le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
5. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 del presente articolo e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC presso l'Ufficio Ambiente (il quale darà tempestiva comunicazione all'Ufficio Tributi) utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
6. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
7. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 3, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, ed entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.



Comune di San Salvo
Provincia di Chieti

Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene urbana

8. Il Comune (Ufficio Ambiente), ricevuta la comunicazione di cui al comma 3, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'ufficio Tributi, ai fini del distacco dal servizio pubblico.
9. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune (Ufficio Ambiente), fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
10. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC all'Ufficio Ambiente a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 11.
11. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
12. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
13. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 9 ~ Recupero dei rifiuti speciali e servizi integrativi

1. I rifiuti speciali possono essere conferiti, previa stipula di apposita convenzione con il Gestore del servizio e non rientrano nella privativa del perimetro gestionale.



Comune di San Salvo
Provincia di Chieti

Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene urbana

TITOLO II GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E NON DOMESTICI

Art. 10 ~ Definizioni e disposizioni

1. Il presente titolo riguarda le attività di gestione (intese come raccolta, trasporto e recupero/smaltimenti) dei rifiuti urbani.

Art. 11 ~ Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani domestici e non domestici

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e non domestici è effettuato entro l'intero perimetro Comunale di San Salvo, nel rispetto del criterio di efficienza, efficacia ed economicità.
2. Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto ad ammassare in modo distinto e separato le diverse frazioni dei rifiuti urbani domestici e non domestici, compresi i rifiuti da imballaggi primari e a conferirli, sempre in maniera distinta, agli appositi servizi di raccolta secondo le modalità stabilite dal Gestore in accordo con il Comune.
3. Le modalità e le frequenze di raccolta e le altre indicazioni specifiche sono state determinate dal Comune, e potranno comunque essere soggette a variazioni previa opportuna campagna informativa;
4. Il conferimento in cassonetti o altri contenitori (inclusi i sacchetti) a svuotamento manuale o meccanizzato è improntato ai seguenti principi volti a favorire l'igiene della fase di conferimento nei contenitori stessi:
 - a) dopo aver conferito i rifiuti i coperchi dei contenitori devono essere lasciati chiusi o i sacchetti devono essere chiusi con idoneo legaccio;
 - b) è vietato introdurre all'interno dei contenitori rifiuti diversi da quelli previsti per il tipo di contenitore stesso.
 - c) è vietato il conferimento di sostanze liquide, materiale acceso o non completamente spento, materiali che possano causare danni ai mezzi meccanici o pericolo nelle fasi di svuotamento;
 - d) il conferimento deve avvenire in modo separato per flusso merceologico utilizzando gli appositi contenitori e/o sacchetti
 - e) è fatto divieto di conferire i rifiuti non utilizzando o utilizzando parzialmente i contenitori ricevuti in dotazione, ed in caso di eccessiva produzione rispetto ai contenitori esistenti è obbligo dell'utenza fare richiesta di nuovi contenitori all'ufficio competente;
 - f) i contenitori ricevuti in dotazione devono essere tenuti puliti e conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta "porta a porta", sempre ben chiusi in modo da non attirare facilmente gli animali che



Comune di San Salvo
Provincia di Chieti

Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene urbana

- potrebbero danneggiarli spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse, o in prossimità delle stesse;
- g) il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione e ogni dispersione nelle aree circostanti, e comunque, all'esterno della proprietà privata;
- h) per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione dei sacchetti.
5. Nei contenitori e cassonetti predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani è vietata l'immissione di:
- rifiuti speciali;
 - rifiuti speciali inerti (es. calcinacci);
 - rifiuti urbani pericolosi;
 - rifiuti oggetto di raccolta differenziata se inseriti in contenitori per i rifiuti indifferenziati;
 - beni durevoli;
 - rifiuti non separati secondo le modalità del presente regolamento e non corrispondenti alla frazione merceologica prevista dal contenitore in cui si conferisce;
 - altri rifiuti per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi;
6. I contenitori per la differenziazione di particolari flussi di rifiuti (pile, farmaci, ecc.) potranno essere collocati, ove possibile, anche (per esigenze di pubblica utilità) all'interno di attività produttive, dei negozi, dei mercati e rivendite, oltre che di scuole e di centri sportivi.
7. I titolari di esercizi pubblici commerciali, alberghieri, produttivi, nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali viene prevista l'installazione dei medesimi, sono tenuti:
- a) consentire l'installazione dei contenitori in posizione idonea e protetta;
 - b) collaborare con il Gestore, nella diffusione del materiale di pubblicizzazione del servizio;
 - c) comunicare al Gestore, anche tramite il Comune, ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

Art. 12 ~ Servizio di raccolta "Porta a Porta"

1. Il servizio consiste nella raccolta porta a porta dei rifiuti posti in contenitori e/o sacchetti specifici opportunamente legati e/o raccolti a seconda della tipologia dei materiali da conferire.
2. Il ritiro avverrà al piano terra di ogni stabile sede del produttore, fermo restando il



Comune di San Salvo
Provincia di Chieti

Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene urbana

posizionamento nella parte esterna della proprietà privata, in prossimità di recinzioni, marciapiedi o strada pubblica. Il ritiro non potrà mai avvenire su suolo privato in quanto gli operatori non hanno nessuna delega ad accedervi se non con assunzione di responsabilità del proprietario del fondo.

3. Nei casi in cui il materiale esposto non sia conforme ai criteri di differenziazione e raccolta vigenti non si procederà al ritiro del materiale previa apposizione di una delle seguenti etichette riportanti le diciture:
 - sacco non conforme;
 - rifiuto non conforme;
 - giorno di deposito errato;
4. L'utenza ha l'obbligo di esporre all'esterno del proprio domicilio in modo ben visibile e negli orari stabiliti e comunicati, i contenitori e/o sacchi chiusi e allineati in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.
5. Il Gestore del servizio effettua la raccolta soltanto dei sacchi idonei alla tipologia di rifiuto.
6. Per alcune frazioni il servizio potrà essere effettuato su chiamata, previa richiesta al numero verde o altro sistema (verde, ingombranti, ecc.).
7. Nei casi in cui il cittadino abbia causato la rottura dei sacchetti o non li abbia idoneamente chiusi ed il contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta, sono il cittadino stesso a provvedere a pulire la zona interessata; nel caso in cui l'imbrattamento sia causato dagli operatori del servizio, saranno invece gli addetti stessi a pulire la zona interessata.
8. Nel caso in cui i contenitori siano posizionati in modo da deturpare il paesaggio l'utente deve trovare la collocazione più idonea e nel caso questa non esistesse sono obbligati a posizionare i contenitori stessi poco prima che venga effettuata la raccolta e a spostarli in un luogo più idoneo non appena saranno svuotati dagli addetti al servizio di nettezza urbana;
9. Il Gestore, secondo necessità, ha facoltà di richiedere in via formale al singolo utente di collocare i propri sacchi a perdere/contenitori in punti precisi anche diversi da quelle inizialmente scelti dall'utente stesso, qualora ciò sia motivato da esigenze di salvaguardia della viabilità; l'utente è tenuto a rispettare le disposizioni del Gestore.
10. Per le utenze di tipo economico-produttive o domestico condominiali gli appositi contenitori/strutture devono essere portati/posizionati nella parte esterna della recinzione negli orari stabiliti; in alternativa, previa apposita richiesta dell'utente al Gestore, i contenitori o strutture potranno essere collocati all'interno dell'area privata in un spazio privo di barriere architettoniche per il suo raggiungimento (gradini, cancelli chiusi, siepi, ecc.), autorizzando in



Comune di San Salvo
Provincia di Chieti

Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene urbana

questo modo al Gestore del servizio di provvedere a svuotare i contenitori entrando nella proprietà privata.

11. Nel caso di amministratori di condominio e/o titolare/legale rappresentante della Ditta o chi in loro vece, facciano richiesta di posizionare contenitore e/o strutture assegnate su aree pubbliche, a causa dell'assenza di spazi idonei all'interno delle proprietà private, saranno gli uffici competenti del Gestore e del Comune a valutare scrupolosamente le varie richieste e decidere se sussistano le condizioni per accoglierle ed indicare l'esatta ubicazione dei contenitori.

Non potranno essere accolte richieste nei casi in cui all'interno delle proprietà private esistano spazi disponibili.

Al di fuori delle proprietà private, deve essere utilizzato lo spazio strettamente necessario al posizionamento dei contenitori, garantendo il funzionamento ottimale del servizio. Le aree pubbliche individuate devono essere idoneamente allestite, custodite, lavate e disinfettate dal condominio e/o ditta o chi in loro vece;

I contenitori/strutture devono essere posizionati in modo tale da garantire il passaggio pedonale e la pubblica incolumità osservando tutte le norme ed i regolamenti in materia di circolazione stradale.

Gli oneri relativi all'allestimento e alla custodia delle aree, così come sopra indicato, sono a carico del condominio e/o ditta o chi in loro vece. L'amministrazione Comunale sono sollevata da ogni responsabilità civile e penale di ogni danno arrecato a terzi.

12. Il Gestore fornirà alle utenze appositi contenitori di adeguata capacità che rimarranno di proprietà del Gestore. Tali contenitori/strutture, concesse in comodato d'uso gratuito agli utenti, si considereranno in custodia degli amministratori del condominio e/o ditta o di chi in loro vece ha provveduto a ritirarli (od a cui sono stati consegnati) e devono essere utilizzati in conformità al presente Regolamento.
13. Nel caso di vicoli stretti o negli altri casi in cui sono ritenuto necessario da parte del Gestore in accordo con il Comune, per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi, i contenitori devono essere collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le informazioni che verranno impartite dagli uffici competenti.
14. Per le utenze che abbiano una forte produzione di rifiuti urbani non domestici la consegna dei rifiuti stessi avverrà, in maniera distinta per flussi merceologici, in opportuni contenitori messi a disposizione del Gestore ed in custodia del titolare o legale rappresentante della Ditta stessa che utilizzerà in conformità al presente Regolamento.



Comune di San Salvo
Provincia di Chieti

Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene urbana

15. Alle utenze che si insediano nel territorio verrà fornito, a cura del Gestore, un kit di contenitori e sacchi comprensivo di relative istruzioni e calendario di raccolta utile per avviare l'attività di differenziazione dei rifiuti e conferire gli stessi secondo le modalità previste nel Regolamento.
16. Per le utenze servite con il metodo "porta a porta" è facoltà del Gestore non eseguire l'operazione di svuotamento, qualora nel materiale conferito siano presenti quantitativi di impurità tali da rendere complesse e comunque difficili le operazioni di avvio a recupero. La non conformità verrà segnalata dal Gestore mediante apposizione di uno specifico adesivo.
17. Il Gestore, ha facoltà di effettuare nel territorio comunale le operazioni di trasbordo necessarie per l'espletamento del servizio con obbligo di ripristino ex ante dei luoghi.

Art. 13 ~ Servizio di raccolta con contenitori stradali

1. I contenitori, ove presenti per specifiche motivazioni e/o ordinanze, devono essere:
 - adeguati alla frazione dei rifiuti che deve essere collocata negli stessi, in particolare devono garantire che i rifiuti introdotti siano protetti dagli eventi atmosferici e dagli animali ed evitare esalazioni moleste;
 - in numero sufficiente ed opportunamente posizionati e il loro posizionamento va gestito in modo tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, tra quantità e qualità dei rifiuti prodotti, conferiti e prelevati dal servizio;
 - costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili;
 - ubicati in modo da evitare o limitare al massimo possibili intralci alla circolazione stradale, alla mobilità dei ciclisti, dei pedoni, delle persone disabili, nonché disagi alle persone;
 - mantenuti in costante efficienza e puliti o sanificati periodicamente dal Gestore, in modo tale da garantire adeguate condizioni igienico-sanitarie;
2. L'utente è tenuto a servirsi dell'idoneo contenitore disponibile più vicino. Qualora questo risultasse pieno l'utente deve servirsi di altro contenitore.
3. I materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballo rigido, prima di essere depositato nel contenitore e/o sacco, deve essere rotto, piegato e pressato, in modo da ridurre al minimo il volume e l'ingombro.



Comune di San Salvo
Provincia di Chieti

Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene urbana

Art. 14 ~ Gestione della frazione verde

1. La raccolta della frazione verde costituita da scarti verdi (sfalci, potature e ramaglie, foglie, ecc.) provenienti dalla manutenzione di aree verdi (parchi ed aiuole e giardini) da parte delle utenze domestiche, viene effettuata con le seguenti modalità:
 - conferimento diretto da parte del produttore al CCR all'interno di appositi contenitori;
 - mediante servizio di ritiro a domicilio previa prenotazione al numero verde o altro sistema con le modalità (contenitori, sacchi, mucchi ecc.) indicate dal Gestore;
2. I rifiuti così raccolti devono essere destinati a recupero in appositi impianti di compostaggio per il riutilizzo del prodotto ottenuto dagli stessi in agricoltura o come materiali per recuperi ambientali o altri usi consentiti.
3. É vietato conferire lo scarto verde all'interno dei contenitori stradali per la raccolta del rifiuto indifferenziato o l'abbandono del materiale all'esterno degli stessi.
4. L'individuazione e l'applicazione delle limitazioni quantitative è demandata al Gestore in applicazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro

Art. 15 ~ Gestione della frazione umida

1. La raccolta della frazione umida dei Rifiuti Urbani, costituita da tutti gli scarti alimentari di provenienza domestica o delle utenze non domestiche (grandi produttori quali: mense, ristoranti, vendita al dettaglio di frutta e verdura, strutture turistico - alberghiere, ecc.) viene effettuata con il sistema "porta a porta" o con il sistema "stradale" con frequenza di almeno di tre volte a settimana nel periodo estivo (giugno-settembre) e di due volte a settimana nel resto dell'anno (ottobre-maggio) o maggiore frequenza (in funzione della tipologia di utenza o periodo dell'anno) prevista nel Capitolato Speciale di Appalto o offerta dal Gestore.
2. I rifiuti devono essere conferiti dai cittadini in appositi sacchetti compostabili, ben chiusi da porre esclusivamente all'intero dei contenitori forniti dal Gestore e dotati di chiusura antirandagismo.
3. A tutte le utenze domestiche per agevolare la separazione dello scarto umido deve essere assegnato oltre al normale contenitore da esporre all'esterno anche un contenitore sottolavello areato in grado di contenere eventuali problemi di percolazione e di insorgenza odori.
4. A tutte le utenze non domestiche interessate dal servizio verrà assegnato in comodato d'uso gratuito da parte del Gestore n.1 o più contenitori carrellati di varia volumetria in relazione all'effettiva produzione di rifiuto i quali saranno svuotati con la stessa frequenza di quella



Comune di San Salvo
Provincia di Chieti

Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene urbana

prevista per la raccolta per le utenze domestiche.

5. I rifiuti così raccolti sono destinati a recupero in appositi impianti di compostaggio per il riutilizzo del prodotto ottenuto dagli stessi in agricoltura o come materiali per recuperi ambientali o altri usi consentiti.
6. Il lavaggio ed eventuale sanificazione dei contenitori stradali (ove presenti) deve essere effettuato periodicamente a cura del Gestore, mentre il lavaggio e l'eventuale sanificazione dei contenitori dati in comodato d'uso alle utenze nel servizio con sistema "porta a porta" spetta alle utenze stesse ove non offerto/garantito diversamente dal Gestore.

Art. 16 ~ Autotrattamento delle frazioni organiche dei rifiuti (compostaggio domestico)

1. Il Comune individua meccanismi di incentivazione del compostaggio domestico, anche tramite interventi di riduzione della Tassa/Tariffa ex art.238 del D.Lgs. n 152/06, attuati sulla base di un disciplinare di adesione volontaria all'autosmaltimento anche con l'utilizzo di idonea attrezzatura, da sottoscrivere da parte delle utenze interessate e comprendente una procedura di monitoraggio e controllo.
2. La pratica del compostaggio domestico è normata nel relativo Regolamento allegato.

Art. 17 ~ Gestione della frazione Carta Cartone e Confezioni di Tetra Pak

1. La raccolta della frazione, costituita da giornali, riviste e piccoli imballaggi in carta e cartoncino, confezioni di Tetra Pak per alimenti e bevande, fotocopie e fogli vari, viene effettuata con il sistema "porta a porta" con cadenza minima quindicinale o maggiore frequenza (in funzione della tipologia di utenza o periodo dell'anno) prevista nel Capitolato Speciale di Appalto o offerta dal Gestore.
2. Tutte le utenze domestiche devono utilizzare esclusivamente l'attrezzatura ricevuta in comodato d'uso dal Gestore e conferire il materiale all'interno dello stesso privo di busta (o eventualmente con busta di carta).
3. Le utenze non domestiche dotate di appositi contenitori (secchiello o carrellato) a seconda delle necessità sono tenute a conferire all'orario di chiusura dell'esercizio la carta e le confezioni di Tetra Pak all'interno del contenitore (privo di busta) e posizionarlo all'esterno, rispettando lo scadenziario settimanale.
4. Tutte le utenze non domestiche, inoltre, sono tenute a separare il cartone (conferimento



Comune di San Salvo
Provincia di Chieti

Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene urbana

selettivo) dalla carta e dalle confezioni di Tetra Pak (conferimento congiunto), a piegare, pressare ed imballare il cartone e a depositarlo per il conferimento con cadenza minima settimanale.

5. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il recupero.
6. Il lavaggio ed eventuale sanificazione dei contenitori stradali ove presenti deve essere effettuata periodicamente a cura del Gestore, mentre la pulizia dei contenitori dati in comodato d'uso alle utenze spetta alle utenze stesse ove non offerto/garantito diversamente dal Gestore.
7. La frazione conferita deve essere sfusa.
8. È Fatto divieto assoluto di utilizzare sacchetti di materiale diverso dalla carta.

Art. 18 ~ Gestione della frazione Plastica e Metalli

1. La raccolta della frazione "Plastica e Metalli" è costituita da:
 - bottiglie di acqua, bibite, olio, succhi, latte, ecc.
 - flaconi/dispensatori sciroppi, creme, salse, yogurt, ecc.
 - flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa, della persona, cosmetici, acqua distillata;
 - Confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere (es. affettati, formaggi, pasta fresca, frutta, verdura, ecc).
 - Buste e sacchetti per alimenti in genere (es. pasta, riso, patatine, salatini, caramelle, surgelati, ecc)
 - Vaschette porta - uova;
 - Vaschette per alimenti, carne, pesce;
 - Vaschette/barattoli per gelati;
 - Contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert;
 - Reti per frutta e verdura;
 - Film e pellicole da imballaggio;
 - Barattoli per alimenti in polvere, cosmetici, articoli da cancelleria, detersivi;
 - Piatti e bicchieri monouso;
 - Scatolame, lattine, fogli di alluminio, tubetti, ecc.
2. La raccolta è effettuata con il sistema porta a porta con frequenza minima settimanale o maggiore frequenza (in funzione della tipologia di utenza o periodo dell'anno) prevista nel Capitolato Speciale di Appalto o offerta dal Gestore.



Comune di San Salvo
Provincia di Chieti

Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene urbana

3. Tutti i materiali precedentemente elencati sono da considerare come frazioni estranee se presentano evidenti residui putrescibili e non putrescibili, residui pericolosi e non pericolosi.
Inoltre, sono da considerarsi estranei i rifiuti ospedalieri (siringhe, sacchi per plasma, contenitori per liquidi fisiologici e per emodialisi, ecc), beni durevoli in plastica (es. elettrodomestici, articoli casalinghi, complementi d'arredo ecc.), giocattoli, custodie per CD, articoli per l'edilizia, componentistica ed accessori per auto, ecc.
4. Tutte le utenze sono tenute a conferire all'interno dei mastelli/sacchi forniti dal Gestore il materiale opportunamente compattato, in modo da ridurre il volume, all'esterno della proprietà privata.
5. Il lavaggio ed eventuale sanificazione dei contenitori stradali, ove presenti, deve essere effettuata periodicamente a cura del Gestore mentre la pulizia dei contenitori dati in comodato d'uso alle utenze spetta alle utenze stesse ove non offerto/garantito diversamente dal Gestore.

Art. 19 ~ Gestione della frazione vetro

1. Sono oggetto della raccolta tutti gli imballaggi primari in vetro (quali bottiglie, bicchieri, barattoli, vasetti, contenitori in genere) oltre damigiane fino ad un massimo di 5 litri (volumetrie superiori sono da considerare come rifiuti ingombranti).
2. La raccolta è effettuata con il sistema "porta a porta" con cadenza minima quindicinale o maggiore frequenza (in funzione della tipologia di utenza o periodo dell'anno) prevista nel Capitolato Speciale di Appalto o offerta dal Gestore.
3. Le utenze sono tenute ad utilizzare esclusivamente i contenitori ricevuti in dotazione ed a depositare il materiale all'interno privo di busta
4. I contenitori stradali verranno posizionati di norma in modo tale da rendere disponibile agli utenti il conferimento di tutte le frazioni sopra elencate nello stesso punto di raccolta.
5. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il recupero.
6. Il lavaggio ed eventuale sanificazione dei contenitori stradali, ove presenti, deve essere effettuata periodicamente a cura del Gestore, mentre la pulizia dei contenitori dati in comodato d'uso alle utenze spetta alle utenze stesse ove non offerto/garantito diversamente dal Gestore.



Comune di San Salvo
Provincia di Chieti

Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene urbana

Art. 20 ~ Gestione del Residuo indifferenziato

1. La raccolta del rifiuto Residuo Indifferenziato è effettuata con il sistema "porta a porta" con cadenza settimanale (frequenze superiori devono essere espressamente autorizzate dall'ufficio comunale competente).
2. In applicazione dei principi di equità dell'eco-fiscalità e, nel rispetto delle normative vigenti di settore, il Gestore sarà obbligato a controllare e registrare i singoli conferimenti. Quest'ultimo, dovrà periodicamente mettere a disposizione degli uffici competenti dell'Ente tali dati in modo da permettere il calcolo puntuale individuale del rifiuto conferito per mezzo dei criteri del peso e/o della corrispondenza peso specifico/volumetria conferita.
3. Il lavaggio ed eventuale sanificazione dei contenitori stradali deve essere effettuata periodicamente a cura del Gestore, mentre la pulizia dei contenitori dati in comodato d'uso alle utenze spetta alle utenze stesse ove non offerto/garantito diversamente dal Gestore.
4. I rifiuti così raccolti vengono trasportati ad idoneo centro per le attività di smaltimento;
5. È vietato conferire materiali riciclabili oggetto di raccolta differenziata.

Art. 21 ~ Gestione dei rifiuti Ingombranti

1. Per i rifiuti ingombranti si intendono i rifiuti derivanti dalla sostituzione e/o rinnovo di beni di consumo durevoli (elettrodomestici ad esclusione di RAEE, mobili, componenti di arredamento, ecc.) o quelli che per dimensione non possono essere raccolti nel normale circuito di raccolta.
2. I rifiuti ingombranti possono essere conferiti all'apposito servizio di raccolta, con le seguenti modalità:
 - Consegna al CCR;
 - ritiro su appuntamento, previa prenotazione al numero verde o altro strumento;
3. Nel caso di conferimento presso il CCR si fa riferimento a quanto previsto nel successivo art. 34 e seguenti. La consegna presso il CCR è gratuita sia per le utenze domestiche sia per le utenze non domestiche nei limiti dell'assimilabilità.
4. Il servizio di ritiro per appuntamento dei rifiuti ingombranti è attivato secondo le modalità stabilite dal Comune in accordo con il Gestore esclusivamente per le utenze domestiche.
5. L'utenza deve conferire i rifiuti su suolo pubblico, secondo accordi intercorsi telefonicamente con il Gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico, senza intralcio per il passaggio pedonale e comunque in modo tale da non costituire barriere; inoltre, i rifiuti non devono costituire intralcio alla circolazione e



Comune di San Salvo
Provincia di Chieti

Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene urbana

rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli.

6. É vietato l'abbandono dei rifiuti ingombranti a bordo strada, anche a fianco di cassonetti stradali (dove questi sono presenti) senza aver fissato preventivamente l'appuntamento di raccolta.

Art. 22 ~ Raccolta dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

1. Ai sensi del D.Lgs. 151/2005 rientrano nelle categorie di RAEE i seguenti prodotti (AEE) e relativi rifiuti:
 - a) grandi e piccoli elettrodomestici;
 - b) apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni;
 - c) apparecchiature di consumo;
 - d) apparecchiature di illuminazione,
 - e) strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni);
 - f) giocattoli ed apparecchiature per lo sport e per il tempo libero;
 - g) dispositivi medici (ad eccezione di quelli impiantati ed infettati);
 - h) strumenti di monitoraggio e controllo;
 - i) distributori automatici.
2. I RAEE delle utenze domestiche, quando abbiano esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati a cura del detentore:
 - j) al Gestore incaricato della gestione dei rifiuti urbani, oppure:
 - al centro comunale di raccolta (CCR);
 - ad uno degli appositi centri di raccolta istituiti ai sensi del D.Lgs 151/2005, oppure:
 - ad un rivenditore, contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente.
3. I RAEE provenienti e consegnati dalle sole utenze domestiche al Gestore del servizio pubblico, possono essere asportati secondo le modalità previste dall'art. 6 comma 2 del citato D.Lgs. 151/2005;
4. I distributori di nuovi prodotti (AEE) devono assicurare ai sensi del D.Lgs 151/2005, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni.
5. Il Comune assicura ai distributori di AEE di poter conferire, a seguito di apposita convenzione, presso il CCR i RAEE provenienti dai nuclei domestici. Tale servizio viene avviato a 90 giorni dalla



Comune di San Salvo
Provincia di Chieti

Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene urbana

stipula del contratto tra il Comune ed i produttori di AEE o i terzi che agiscono in loro nome che definisce le modalità di ritiro dei RAEE ed all'invio ai centri di trattamento.

6. È vietato tagliare le serpentine dei frigoriferi, congelatori, ecc. e conferire le apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) non integre o prive della componentistica meccanica ed elettrica.

Art. 23 ~ Gestione dei rifiuti urbani di provenienza non domestica

1. Al fine di ottimizzare e ridurre la quantità di rifiuti, le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche ai rifiuti urbani provenienti da attività non domestiche, che verranno suddivisi in frazioni organiche, secche recuperabili e non recuperabili, di cui all'elencazione prevista nell'*Allegato L-Quater*, D. Lgs. 116/2020.

Art. 24 ~ Gestione dei rifiuti urbani particolari

1. Al fine di evitare situazioni di pericolo per la salute e/o l'ambiente, è fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti urbani particolari nei contenitori e/o sacchetti destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilabili.
2. A tal fine il Gestore effettua la raccolta differenziata di tali rifiuti con appositi contenitori dislocati nel territorio comunale e presso la stazione ecologica. Per tali contenitori valgono le norme previste dal presente Regolamento:
 - le pile e batterie esauste devono essere conferite in appositi contenitori. Tali contenitori sono posizionati a cura del Gestore di norma all'interno e/o in prossimità di punti vendita delle pile e batterie medesime, quali esercizi commerciali di elettrodomestici e giocattoli, ferramenta, tabaccai, supermercati, ecc e presso il CCR;
 - i farmaci scaduti devono essere conferiti in appositi contenitori di modeste dimensioni, sistemati di norma in prossimità di tutte le farmacie, ubicate nel territorio del Comune, nonché, in prossimità delle Unità sanitarie locali, dei distretti sanitari di base, ecc e presso i CCR.
3. Presso gli uffici pubblici, le scuole e presso il CCR può essere attivato il servizio di raccolta dei seguenti materiali:
 - cartuccia nastro esausto per stampanti ed aghi;
 - cartuccia esausta per stampanti laser, fotocopiatrici e fax;
 - unità tamburo esausta per fotocopiatrici;
 - cartucce già rigenerate;



Comune di San Salvo
Provincia di Chieti

Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene urbana

- contenitori di toner (bottiglie/vaschette);
- neon.

Gli altri rifiuti devono essere obbligatoriamente conferiti, a cura del produttore, presso i punti vendita specializzati o, in alternativa, presso un centro di raccolta autorizzato ovvero negli appositi contenitori.

4. I contenitori per i rifiuti particolari devono essere svuotati dagli operatori addetti, quando essi risultano ricolmi in modo da non permettere ulteriori conferimenti, e comunque con cadenza minima, tale da garantire l'utilizzo degli stessi. Il controllo dell'integrità e del livello di riempimento dei contenitori è effettuato dagli addetti al servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
5. Le operazioni di pulizia dei contenitori utilizzati per questa raccolta devono essere effettuate con le modalità previste nel presente Regolamento.
6. I rifiuti così raccolti devono essere trasportati ad idoneo centro di stoccaggio, con tutti gli accorgimenti necessari vista la pericolosità dei materiali raccolti.

Art. 25 ~ Conferimento e raccolta di materiali inerti provenienti da attività edilizie

1. I materiali inerti provenienti da piccole demolizioni o interventi effettuati da utenze domestiche possono essere quindi gestiti alla stregua dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 1, del D. lgs 152/2006 e, pertanto possono essere conferiti presso il CCR secondo le modalità previste nel presente Regolamento.
2. I conferimenti non potranno eccedere, per ogni anno e per ogni utenza regolarmente iscritta al Ruolo TARI, i 400 kg; tale quantitativo è inteso come totale conferito e non come singolo conferimento che, in qualunque caso, non potranno superare le 4 ripetizioni annue.
3. Le imprese artigianali (iscritte alla categoria 2-bis dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali), nel rispetto della normativa vigente e/o di eventuali prescrizioni tecniche, nei casi di intervento in ambito domestico potranno conferire presso il CCR i rifiuti prodotti. Le stesse potranno provvedere al trasporto degli inerti da demolizione anche tramite il semplice D.d.T (Documento di Trasporto) in luogo del Formulario di Identificazione.
4. Nel caso di interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria ed edilizi in genere, al momento della presentazione del titolo abilitativo, deve essere indicato dove saranno conferiti i materiali inerti di risulta. Ad ultimazione dei lavori deve essere prodotto il certificato di avvenuto smaltimento presso gli impianti autorizzati. È vietato immettere tali materiali nel circuito di raccolta dei rifiuti differenziati e del secco indifferenziato.



Comune di San Salvo
Provincia di Chieti

Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene urbana

Art. 26 ~ Conferimento e raccolta di materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore e derivanti dalle pratiche fai da te

1. Tali materiali, essenzialmente oli minerali esausti, accumulatori esausti, pneumatici usurati, ed altri materiali di riparazione e sostituzione derivanti dal veicolo a motore e dalle pratiche "fai da te", dalle utenze, devono essere conferiti, presso il CCR nei limiti di quanto stabilito nel TITOLO III.

Art. 27 ~ Altre raccolte differenziate

1. Il Comune, in accordo con il Gestore, può in qualsiasi momento attivare altre raccolte differenziate, anche avvalendosi, se presente, del CCR comunale, oltre a quanto già previsto dal presente Regolamento, al fine di ridurre i rifiuti da destinare allo smaltimento.

Art. 28 ~ Associazioni di volontariato

1. Le associazioni di volontariato che operano senza fini di lucro possono partecipare ad iniziative organizzate dal Comune finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale.
2. Le attività delle associazioni di volontariato devono essere regolate da apposita convenzione.

Art. 29 ~ Campagne di sensibilizzazione, controllo ed informazione

1. Il Gestore, in accordo con il Comune, deve curare opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.
2. Almeno una volta l'anno deve essere data ampia pubblicità, nelle forme ritenute più adeguate, dei risultati qualitativi, in particolare per la raccolta differenziata, per rendere partecipi i Cittadini.

Inoltre, deve essere data informazione sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione dei materiali, sulle motivazioni e sulle esigenze operative di collaborazione dei cittadini.
3. L'Amministrazione comunale insieme al Gestore deve favorire iniziative di controllo finalizzate alla corretta differenziazione dei rifiuti e al rispetto delle norme previste dal presente Regolamento da parte delle utenze del servizio.
4. La *Task Force Ambiente* (struttura mista composta dall'Ufficio ambiente e dalla Polizia locale),



Comune di San Salvo
Provincia di Chieti

Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene urbana

nonché tutti i soggetti preposti per legge, deve provvedere a far osservare il presente Regolamento, alla vigilanza, al controllo e alla contestazione degli illeciti previsti, anche mediante l'ausilio di dispositivi atti all'individuazione dei trasgressori (es. fototrappola).

5. Con provvedimento del Sindaco possono essere conferite a dipendenti comunali ovvero a personale appositamente formato, appartenenti ad associazioni di volontariato che abbiano finalità di tutela ambientale, funzioni di prevenzione ed accertamento della violazione previste dalla presente disposizione dalle norme Regolamentari emanate dal Comune in materia, ivi compresi i poteri di contestazione immediate, previa identificazione dei soggetti responsabili anche tramite richiesta di esibizione di documenti, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli art. 2699 e 2700 del codice civile; le funzioni di prevenzione ed accertamento possono essere svolte dai predetti soggetti, previa verifica dell'assenza di precedenti o pendenze penali e a seguito del superamento di specifico corso di formazione professionale.

Art. 30 ~ Destinazione dei materiali raccolti in modo differenziato

1. I materiali immessi nel circuito di raccolta differenziata vengono avviati ad apposite aree attrezzate, pubbliche o private, specificamente autorizzate, ai fini dell'effettuazione delle lavorazioni necessarie all'inserimento nei canali del recupero e del riciclaggio.

Soltanto per particolari tipologie di rifiuti, che possono provocare problemi di impatto ambientale e per i quali non esistono concrete possibilità di avvio a recupero, è possibile la destinazione a smaltimento definitivo tramite interrimento o termodistruzione (previo eventuale pretrattamento), nel rispetto delle normative vigenti.

2. Per gli imballaggi si prevede il conferimento alle strutture appositamente previste dalla legge (Consorzi di filiera), secondo circuiti e modalità stabilite tra parti, anche sulla base degli accordi stipulati a livello nazionale (accordi CONAI-ANCI)



Comune di San Salvo
Provincia di Chieti

Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene urbana

TITOLO III - GESTIONE DEL CCR

Art. 31 ~ Il centro comunale di raccolta (CCR)

1. Il CCR (centro comunale di raccolta) è un impianto connesso e funzionale al sistema di raccolta dei rifiuti urbani costituito da un'area attrezzata (recintata o custodita), al ricevimento direttamente dagli utenti di rifiuti urbani e loro frazioni. Pertanto, è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta ed è disciplinata secondo quanto indicato nel presente Regolamento.
2. All'uopo il centro deve essere così strutturato:
 - a) zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi, attrezzata con cassoni scarrabili/contenitori e/o platee impermeabilizzate e opportunamente delimitate.
 - b) zona di conferimento e deposito di rifiuti pericolosi, protetta mediante copertura fissa o mobile dagli agenti atmosferici, attrezzata con contenitori posti su superficie impermeabilizzata e dotata di opportuna pendenza, in modo da convogliare eventuali sversamenti accidentali ad un pozzetto di raccolta, a tenuta stagna; in alternativa ciascun contenitore destinato al conferimento dei rifiuti liquidi pericolosi deve avere una vasca di contenimento con capacità pari ad almeno 1/3 di quella del contenitore;
3. Le aree di deposito devono essere chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica indicante le norme per il conferimento dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

Art. 32 ~ Modalità di conferimento e tipologie di rifiuti conferibili al CCR

1. La gestione dell'centro di raccolta deve essere disciplinata dalle normative di settore (ex D.M. 08/04/2008 e seguenti).
2. I rifiuti conferiti al centro di raccolta, a seguito dell'esame visivo effettuato dall'addetto, devono essere collocati in aree distinte del centro per flussi omogenei, attraverso l'individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento.
3. Potranno essere conferiti i rifiuti urbani come da elencazione dal D.M. 8 aprile 2008 (così come modificato dal D.M. 13 maggio 2009) **modificata** dal D. Lgs. n. 116/2020.
4. Il centro deve garantire:



Comune di San Salvo
Provincia di Chieti

Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene urbana

- a) la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti;
- b) la sorveglianza durante le ore di apertura.

Art. 33 ~ Modalità di deposito dei rifiuti nel CCR

1. Il deposito dei rifiuti per tipologie omogenee deve essere realizzato secondo modalità appropriate e in condizioni di sicurezza; in particolare, fatte salve eventuali riduzioni volumetriche effettuate su rifiuti solidi non pericolosi per ottimizzarne il trasporto il deposito dei rifiuti recuperabili non deve modificarne le caratteristiche, compromettendone il successivo recupero.
2. Le operazioni di deposito devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi.
3. Per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.
4. I contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento.
5. I rifiuti liquidi devono essere depositati, in serbatoi o in contenitori mobili (p.es. fusti o cisternette) dotati di opportuni dispositivi antitraboccamento e contenimento, al coperto. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose.
6. Il deposito di oli minerali usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 95/1992 e succ. mod., e al D.M. 392/1996.
7. Il deposito degli accumulatori deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse.
8. I rifiuti pericolosi, nonché i rifiuti in carta e cartone devono essere protetti dagli agenti atmosferici.



Comune di San Salvo
Provincia di Chieti

Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene urbana

9. La frazione organica umida deve essere conferita in cassoni a tenuta stagna, dotati di sistema di chiusura.
10. I rifiuti infiammabili devono essere depositati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
11. Devono essere adottate idonee procedure per evitare di accatastare rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per la integrità delle stesse apparecchiature. I RAEE devono essere depositati almeno secondo i raggruppamenti di cui all'Allegato 1 del D.M. 185/2007.
12. I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno del centro di raccolta e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni.

Art. 34 ~ Modalità di gestione e presidi del CCR

1. All'interno del centro di raccolta non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare, le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.
2. Nella stazione ecologica possono essere eseguite cernite, suddivisioni (ad. es. sugli ingombranti) o pretrattamenti (es. imballaggi) da parte del personale autorizzato, tali da consentire l'avvio a recupero di particolari frazioni di rifiuti urbani.
3. Al fine di garantire che la movimentazione all'interno del centro di raccolta avvenga senza rischi di rottura di specifiche componenti dei RAEE (circuiti frigoriferi, tubi catodici, eccetera) deve essere:
 - a) scelta idonea apparecchiatura di sollevamento escludendo l'impiego di apparecchiature tipo ragno;
 - b) assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
 - c) mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti.
4. Devono essere prese idonee misure per garantire il contenimento di polveri e di odori.
5. Il centro di raccolta deve essere disinfestato periodicamente e devono essere rimossi giornalmente i rifiuti che si dovessero trovare all'esterno degli scarrabili/platee o all'esterno del centro.



Comune di San Salvo
Provincia di Chieti

Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene urbana

6. Devono essere adottate procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita al fine della impostazione dei bilanci di massa, attraverso la compilazione di uno schedario numerato in cui devono essere indicati a cura degli addetti al centro di raccolta i quantitativi delle diverse tipologie di rifiuti conferiti al centro ed i quantitativi di quelli inviati a recupero o smaltimento.

Art. 35 ~ Durata del deposito

1. La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta non deve essere superiore a due mesi.
2. La frazione organica umida deve essere avviata agli impianti di recupero entro 72 ore, al fine di prevenire la formazione di emissioni odorogene.

Art. 36 ~ Mini Isole ecologiche ad azionamento automatico

1. Il Comune, per facilitare le operazioni di raccolta, può installare delle mini isole automatiche gestite da uno specifico hardware e software; queste consentiranno ai cittadini di conferire i rifiuti differenziati senza limitazione di orari.
2. Il funzionamento, le procedure di utilizzo e le norme di sicurezza delle mini isole ecologiche ad azionamento automatico saranno evidenziate con apposita carta servizi che il Gestore deve rendere ben visibile nelle vicinanze di tali attrezzature.
3. La limitazione dell'utilizzo di tali isole (in funzione delle utenze e/o fasce orarie) deve essere decisa esclusivamente dal Comune.
4. La videosorveglianza delle mini isole deve essere conforme alla normativa vigente.
5. Il Gestore può prevedere un piano premiante per i cittadini collegato all'uso di tali attrezzature. In tal caso deve predisporre apposita Convenzione e/o Regolamento da far approvare agli Uffici competenti del Comune.
6. Il Gestore deve provvedere al lavaggio delle pareti esterne delle mini isole informatizzate.
7. Il Comune, per facilitare le operazioni di raccolta, può a discrezione degli uffici preposti, autorizzare a privati l'occupazione di suolo pubblico in concessione per il posizionamento di isole ecologiche di competenza condominiale, obbligatoriamente recintate come previsto nel punto bb) dell'art.3 del presente regolamento.

Il rilascio in concessione di tale autorizzazione è vincolato dal pagamento della relativa tassa prevista per l'occupazione suolo pubblico e il nulla osta del comando della Polizia Locale in



Comune di San Salvo
Provincia di Chieti

Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene urbana

merito alle prescrizioni del Codice della Strada. Ad insindacabile parere degli uffici competenti l'autorizzazione sarà revocata per esigenze di utilizzo della collettività e per motivi legati all'insorgenza di problematiche legate a sicurezza e igiene pubblica i cui costi di ripristino dello stato dei luoghi saranno a carico del concessionario



Comune di San Salvo
Provincia di Chieti

Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene urbana

TITOLO IV – ALTRE ATTIVITA' DI IGIENE URBANA

Art. 37 ~ Spazzamento e lavaggio stradale

1. Lo spazzamento deve essere eseguito dal Gestore e/o dai dipendenti comunali.
2. Il servizio di spazzamento e lavaggio/sanificazione stradale, ove gestito dal Gestore, deve essere effettuato secondo le prescrizioni del Capitolato speciale di appalto e le integrazioni offerte dal Gestore e deve garantire il decoro e l'igiene del territorio.
3. Il materiale raccolto deve essere accumulato in punti prestabiliti e caricato su appositi automezzi per il trasporto all'impianto finale.
4. Il Gestore deve garantire, in alcuni periodi dell'anno (es. autunno), interventi aggiuntivi atti ad eliminare le foglie caduche di alberature presenti su pubbliche vie.
5. La raccolta delle foglie, degli aghi e dei ramoscelli caduti da alberi di proprietà privata nelle superfici delle strade, piazze e viali pubblici sottostanti deve essere eseguita dal proprietario delle piante.
6. É responsabilità del proprietario la piombatura della propria vegetazione riferita al confine della propria area.

Art. 38 ~ Cestini stradali

1. I Cestini stradali devono essere svuotati dagli operatori addetti al servizio di spazzamento, in parallelo alle operazioni di spazzamento, con l'obbligo di sostituire il sacchetto di plastica presente all'interno, in modo da assicurare la pulizia interna del cestino e l'igiene sia per l'utente che per l'operatore che effettua di raccolta.
É vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi rifiuti urbani interni e quelli ingombranti.
2. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il Gestore deve provvedere alla conservazione, al lavaggio, alla disinfezione, oltre alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e al rinnovo periodico dei cestini stradali.



Comune di San Salvo
Provincia di Chieti

Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene urbana

Art. 39 ~ Raccolta rifiuti abbandonati

1. I rifiuti abbandonati su aree pubbliche sono rimossi e smaltiti dal Gestore, su richiesta del Comune. Tale operazione deve essere eseguita con idonea manodopera ed adeguata attrezzatura su tutto il territorio comunale.
2. Qualora si tratti di abbandono di rifiuti pericolosi, questi devono essere raccolti, trasportati e smaltiti nel rispetto della normativa vigente. Le attività sono a carico dell'Ente (ad esclusione dei rifiuti pericolosi urbani che rimangono a carico del Gestore) che dovrà avvalersi di Ditta autorizzata.
3. Il Comune, qualora accerti attraverso i propri organi di controllo o su segnalazione di altri enti a ciò deputati la natura dolosa, deve adottare, a norma di legge, i necessari provvedimenti in danno ai responsabili.

Art. 40 ~ Raccolta carogne animali

1. Il Gestore, ove opportunamente incaricato e dove già non regolamentato da contratti, deve provvedere alla rimozione e allo smaltimento delle spoglie di animali domestici e selvatici deposti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico attraverso l'utilizzo di mezzi dotati di specifica autorizzazione sanitaria.
2. Le spoglie di animali domestici e selvatici non possono essere conferite nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e devono essere conferite in apposite aree, qualora istituite, o altri siti individuati dall'Amministrazione Comunale.
3. Analogamente i rifiuti di origine animale devono seguire autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento.

Art. 41 ~ Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri edili

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interesse all'attività è tenuto, entro la fine della giornata lavorativa a ripulire, a sua cura e spese e comunque a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo e rispettare le indicazioni di conferimento di cui all'art. 27.



Comune di San Salvo
Provincia di Chieti

Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene urbana

Art. 42 ~ Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

1. I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, i chioschi e simili devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico.
2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, potranno risultare imbrattate dai residui e dagli involucri di merci vendute (cartacce; imballaggi; contenitori per bibite; coni; coppette; cucchiaini per gelati; residui alimentari), ricorrendo eventualmente a cestini e contenitori per rifiuti; il Gestore dell'attività sarà ritenuto responsabile dell'asporto e del conferimento dei rifiuti prodotti dai consumatori.
3. I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, compresi gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica.
4. All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente pulita.
5. É vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso.

Art. 43 ~ Pulizia dei mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, devono mantenere pulita l'area assegnata, provvedendo a conferire i rifiuti prodotti negli appositi contenitori e/o sacchetti predisposti e gestiti dal servizio di raccolta.
2. I rifiuti compostabili devono essere preventivamente chiusi di norma in sacchi compostabili ed inseriti in appositi contenitori.

Art. 44 ~ Pozzetti e caditoie stradali

1. La pulizia di pozzetti e caditoie stradali, ove non previsto diversamente, deve essere effettuato dall'Ente. Esso consiste nel rimuovere ed asportare sabbie, materiali depositati e qualsiasi altra materia solida e/o organica presenti nel pozzetto e/o nella caditoia, con successivo immediato lavaggio con getto d'acqua ad alta pressione, avendo cura che i sifoni di scarico risultino efficienti e liberi da qualsivoglia impedimento, verificandone il funzionamento tramite riempimento con acqua del pozzetto e/o caditoia.



Comune di San Salvo
Provincia di Chieti

Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene urbana

2. Nel caso in cui, durante le operazioni di pulizia, si verifichi che il mal funzionamento del pozzetto non sia imputabile ai fanghi sedimentati, ma a rotture dello stesso o della tubazione, il Gestore deve dare notizia immediatamente al responsabile tecnico dell'Ente addetto al Servizio indicando la via ed il numero civico prossimo alla caditoia in questione.
3. Le operazioni di pulizia possono avvenire anche durante eventi meteorologici avversi.
4. I fanghi ed i reflui raccolti durante l'attività di autospurgo restano di proprietà dell'Impresa che risulta il Detentore del rifiuto ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 22 del 05-02-1997; questi devono essere trasportati e smaltiti secondo le modalità previste dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di rifiuti ed in particolare dal D.Lgs. n. 22 del 05-02-1997 e successive integrazioni e modificazioni.
5. L'operatore, durante le operazioni sopra descritte, deve provvedere al posizionamento (e rimozione) di opportuna segnaletica, chiara ed inequivocabile, atta a salvaguardare l'incolumità degli utenti del suolo pubblico che dovessero transitare, a piedi o con un veicolo, in prossimità degli interventi in osservanza di quanto previsto nel Codice della Strada.
6. Le griglie di caditoia rimosse per eseguire le operazioni di spurgo devono essere sempre ricollocate alla fine dell'intervento e prima della rimozione della segnaletica deve essere verificata la corretta collocazione della stessa.
7. Qualora dopo l'apertura dei pozzetti si verifichi la presenza di sottoservizi tecnologici transitanti all'interno della caditoia, le operazioni devono essere interrotte e deve essere dato immediato avviso ai tecnici comunali addetti al Servizio, per le verifiche del caso.

Art. 45 ~ Aree adibite a circhi, giostre, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.
2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alla installazione del luna park.

In particolare in tale clausola devono essere indicati gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica, derivanti dal consumo degli spettatori, oltre che degli operatori.

3. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente



Comune di San Salvo
Provincia di Chieti

Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene urbana

prestato ricade sui gestori delle attività di che trattasi.

Art. 46 ~ Esercizi stagionali all'aperto e campeggi

1. Gli esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi, devono far pervenire all'Amministrazione Comunale e al soggetto Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, con preavviso di 30 giorni, la data di inizio dell'attività, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani ovvero apposito servizio.
2. È obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza ed all'immissione dei rifiuti stessi nei contenitori messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale. In particolare gli ospiti devono essere informati circa gli obblighi di raccolta differenziata dei vari materiali.
3. Per quel che riguarda le aree destinate alla sosta camper su suolo pubblico (es. nella zona Marina), la pulizia degli spazi occupati sarà a carico degli ospiti occupanti; questi, inoltre, dovranno garantire la corretta separazione dei rifiuti conferiti nei contenitori presenti.

Art. 47 ~ Attività di carico e scarico e di merci e materiali e di affissioni manifesti

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti ecc., che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area.
2. In caso di inosservanza, la pulizia deve essere effettuata direttamente dall'Amministrazione Comunale ed i costi dell'intervento ricadranno a carico dei responsabili inadempienti, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 48 ~ Sgombro neve

1. In caso di nevicate il servizio pubblico, per mezzo del Gestore se previsto nel Capitolato speciale di appalto, deve provvedere allo sgombero della neve nei punti di particolare interesse nelle principali aree pubbliche, con precedenza per i passaggi pedonali, i marciapiedi di pertinenza comunale o pubblica, i percorsi lungo le zone a giardino, le aree antistanti ai contenitori, i marciapiedi e le aree antistanti gli uffici pubblici e le scuole, le banchine di attesa degli autobus ecc.



Comune di San Salvo
Provincia di Chieti

Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene urbana

2. È fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera lunghezza degli stessi e per tutto il fronte degli stabili da essi occupato.
3. Alla rimozione della neve dai passi carrai devono provvedere i loro utilizzatori.
4. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, esser sparsa o accumulata sul suolo pubblico.
5. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento, oltre il filo delle gronde su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
6. Nel caso di aree pubbliche e/o private ad uso pubblico, impegnate da banchi di vendita all'aperto, devono essere tenuti allo sgombero della neve i titolari di concessione.

Art. 49 ~ Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicate

1. Agli abitanti utilizzatori degli edifici è fatto obbligo sgomberare la neve dai marciapiedi prospicienti il fabbricato nonché abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per la incolumità dei pedoni.

Art. 50 ~ Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e dei terreni non edificati

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.
2. I terreni non edificati, prospicienti luoghi pubblici o aperti al pubblico, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità. A tale scopo, i soggetti interessati devono provvedere anche alle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Gli obblighi comprendono anche le operazioni di sfalcio dell'erba e dell'asporto dei rifiuti eventualmente lasciati anche da terzi e sono finalizzati alla riduzione dei siti favorevoli all'insediamento e alla proliferazione di animali dannosi quali topi, zanzare, ecc.

3. In caso di inadempienza, il Sindaco con propria ordinanza deve intimare la pulizia delle aree o



Comune di San Salvo
Provincia di Chieti

Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene urbana

fabbricati. Nel caso di ulteriore inosservanza, il Comune deve provvedere alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o conduttori.

Art. 51 ~ Lavaggio dei contenitori

1. Il lavaggio ed eventuale sanificazione dei contenitori stradali, ove presenti, deve essere garantita dal Gestore del servizio, mentre quella dei contenitori concessi in comodato d'uso per il servizio con modalità "porta a porta" è a cura degli utilizzatori che devono adottare modalità operative e detergenti idonei a garantire l'igiene e la sicurezza dei cittadini e degli operatori stessi.
2. Assieme ai contenitori devono essere lavati e disinfettati pure i luoghi sui quali i contenitori stessi sono posti per tutta l'area che si rendesse necessaria.
3. Alla fine delle operazioni i contenitori devono essere risistemati nello stesso luogo di collocazione, senza creare problemi di disservizio, degrado, inquinamento del territorio e quant'altro.
4. Il lavaggio e la eventuale sanificazione di cui ai punti precedenti devono essere effettuate con cadenza regolare in grado di prevenire la formazione di cattivi odori.

Art. 52 ~ Carico, scarico e trasporto di merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico, trasporto di merci e di materiali ed il soggetto per cui tali operazioni sono svolte, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, ha l'obbligo di provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.
2. Tale obbligo è valido anche qualora le aree pubbliche o di uso pubblico vengano sporcate dal mezzo stesso (ad esempio una trattoria agricola che perda delle zolle di terra sulla pubblica via dopo aver effettuato lavorazioni su appezzamenti di terreno).
3. In caso di inosservanza, lo spazzamento è effettuato dal servizio pubblico in danno sui responsabili.

Art. 53 ~ Ordinanze contingibili ed urgenti

1. In considerazione di quanto previsto dall'art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica



Comune di San Salvo
Provincia di Chieti

Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene urbana

sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

2. Dette ordinanze devono essere comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
3. Tali ordinanze devono indicare le norme a cui si intende derogare e devono essere adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Art. 54 ~ Gestione dei rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti cimiteriali gestiti sono quelli urbani e quelli speciali.
2. Per i rifiuti speciali devono rispettare le prescrizioni normative ex art. 12 del D.P.R. 254 del 15/07/2003.
3. I rifiuti urbani possono essere conferiti nei "cassonetti" dell'ordinario servizio di raccolta ubicati nell'area interna e/o nelle pertinenze esterne del cimitero che ricade all'interno delle zone di raccolta.
4. Rientrano tra essi in particolare:
 - i fiori secchi
 - le corone
 - i ceri
 - i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, uffici e strutture annesse;
 - i rifiuti prodotti da operazioni di esumazioni ed estumulazioni.
5. Detti rifiuti devono essere raccolti separatamente e avviati a smaltimento e al riciclo.
6. I rifiuti speciali sono quelli provenienti da esumazioni ed estumulazioni.
7. Le parti anatomiche riconoscibili, costituite da arti inferiori, superiori e parti di essi, nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione restano disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285 e s.m.i, recante regolamento



Comune di San Salvo
Provincia di Chieti

Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene urbana

di polizia mortuaria.

8. Per rifiuti da esumazione ed estumulazione si intendono i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione ed estumulazione:
 - assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es: maniglie);
 - avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).
9. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
10. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni dei rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti al scritto "Rifiuti urbani da esumazioni e da estumulazioni".
11. Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dall'amministrazione comunale all'interno del cimitero qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al precedente comma.
12. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. per lo smaltimento dei rifiuti urbani.
13. La gestione dei rifiuti da esumazioni e da estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse.
14. Nel caso di avvio in discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione degli assi e resti lignei di casse e degli avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere anche flessibile.
15. Per rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali si intendono:
 - materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari;
 - altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od



Comune di San Salvo
Provincia di Chieti

Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene urbana

inumazione.

16. I materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari devono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
17. Devono essere favorite le operazioni di recupero di altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione ed inumazione.
18. L'Amministrazione Comunale, su indicazione del Gestore del servizio o dei Settori Comunali competenti, può adottare eventuali prescrizioni integrative.
19. Deve essere attivata la raccolta differenziata dei rifiuti verdi originati nelle aree cimiteriali, con il posizionamento di appositi contenitori, recanti le istruzioni per gli utenti.



Comune di San Salvo
Provincia di Chieti

Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene urbana

TITOLO V - GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO

Art. 55 ~ Principi fondamentali

1. La gestione dei rifiuti, di qualsiasi genere e provenienza, costituisce attività di pubblico interesse, ed ha carattere di servizio pubblico essenziale, da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici. A tale fine l'utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti sia nell'osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari, sia nel contribuire finanziariamente mediante l'apposito sistema di tassazione statuito, nonché nel ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte.
2. La raccolta differenziata, la raccolta del rifiuto residuo (indifferenziato), il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti devono, pertanto, essere effettuati osservando i seguenti criteri generali:
 - evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta che indiretta;
 - evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti;
 - prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell'ambiente, per evitarne il deterioramento e per salvaguardare le risorse primarie (suolo, aria, acque superficiali, falde idriche), specie ove destinate all'uomo;
 - salvaguardare la fauna e la flora, ed impedire qualsiasi altro danneggiamento delle risorse ambientali e paesaggistiche
 - mirare alla limitazione della produzione dei rifiuti ed ottenere dagli stessi, quando possibile, risorse materiali (e, secondariamente, energetiche) che, opportunamente sfruttate, consentano una riduzione globale degli impatti ambientali.

Art. 56 ~ Mezzi di raccolta

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie e delle norme in materia ambientale ivi compresi l'adeguamento ai Criteri Ambientali Minimi (CAM).
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della strada, fatta salva l'autorizzazione concessa dall'Amministrazione Comunale relativa all'accesso alle zone a traffico limitato, alle isole pedonali, alla fermata anche in zona soggetta a divieto o



Comune di San Salvo
Provincia di Chieti

Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene urbana

in seconda posizione.

3. La conduzione degli automezzi di trasporto dei rifiuti e le operazioni di carico e scarico devono rispettare la vigente normativa statale e regionale in tema di inquinamento acustico e di emissioni dei gas di scarico.
4. In sede di futura definizione dell'organizzazione e gestione del servizio l'Amministrazione Comunale si riserva di individuare soluzioni tecniche in ordine al tipo di propulsione dei mezzi e al dispositivo di abbattimento, tali da minimizzare le emissioni e tali da impedire la fuoriuscita di colaticci durante il carico e il trasporto, nonché soluzioni organizzative che riducano i transiti impropri.
5. Sotto il profilo tecnico-gestionale i suddetti veicoli devono essere conformi alle norme della Deliberazione del 27.7.1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/1982 e, per gli eventuali servizi in appalto, alle norme vigenti di cui al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti e alle specifiche vigenti nel territorio comunale.

Art. 57 ~ Destinazione dei rifiuti

1. I materiali immessi nel circuito di raccolta differenziata vengono avviati ad apposite aree attrezzate, pubbliche o private, specificamente autorizzate, ai fini dell'effettuazione delle lavorazioni necessarie all'inserimento nei canali del recupero e del riciclaggio.
2. Soltanto per particolari tipologie di rifiuti, che possono provocare problemi di impatto ambientale e per i quali non esistono concrete possibilità di avvio al recupero, è possibile la destinazione a smaltimento definitivo tramite interrimento o termodistruzione (previo eventuale pretrattamento), nel rispetto delle norme vigenti.
3. Per gli imballaggi di cui al Titolo II della parte quarta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i si prevede il conferimento alle strutture appositamente previste dalla legge (Consorzi di filiera), secondo circuiti e modalità stabilite tra le parti, anche sulla base degli accordi stipulati a livello nazionale (accordi CONAI-ANCI).



Comune di San Salvo
Provincia di Chieti

Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene urbana

TITOLO VI - ACCERTAMENTI E SANZIONI

Art. 58 ~ Le Guardie Ambientali

1. Ai sensi dell'art. 197 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. compete alla Provincia e/o Regione il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti.
2. Le violazioni alle norme del presente regolamento possono essere accertate oltre che dal personale della polizia municipale e da quello addetto ai servizi ecologici del Comune, anche da Ispettori Ecologi del soggetto Gestore dei servizi di igiene ambientale all'uopo incaricati e autorizzati, limitatamente alle materie di specifica competenza, a far rispettare le disposizioni del presente regolamento comunale.
3. L'attività di vigilanza è caratterizzata da tre fasi:
 - informazione
 - prevenzione
 - controllo
4. Il comune di San Salvo con apposita convenzione ha già istituito il ricorso agli ispettori ambientali comunali.
5. Le guardie Ambientali possono essere designate da parte del Responsabile comunale per l'installazione e l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza del territorio ed essere incaricate al trattamento dei dati, all'utilizzazione degli impianti e, qualora ne ricorrano i presupposti, alla visione delle registrazioni riprese dagli strumenti di controllo mobile denominati "fototrappole", collocate su tutto il territorio comunale in prossimità dei siti maggiormente a rischio
6. L'attività delle Guardie Ambientali sarà normata dal *Regolamento comunale per la gestione delle Guardie Ambientali* allegato.

Art. 59 ~ Sanzioni

1. Ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, le violazioni a quanto previsto dal presente regolamento sono punite, ove non costituiscano reato o non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento della sanzione amministrativa (cfr ALLEGATO 1 - SANZIONI) con le procedure di cui alla Legge 24 novembre 1981 n. 689.
2. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni al presente Regolamento sono introitati dall'Amministrazione Comunale.



Comune di San Salvo
Provincia di Chieti

Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene urbana

TITOLO VII - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 60 ~ Vaccinazioni

1. Il personale addetto al servizio deve risultare in regola con le disposizioni di cui alla Legge 05.03.1963 n. 292, e successive modifiche e integrazioni (vaccinazione antitetanica obbligatoria) e deve essere informato della possibilità di usufruire delle prestazioni di cui al Decreto del Ministro della Sanità del 4 ottobre 1991 (vaccinazione antiepatite B: facoltativa).

Art. 61 ~ Osservanza di altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene del verde, e di Polizia Urbana, del Regolamento dell'Autorità d'Ambito per l'erogazione del servizio idrico integrato, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.



Comune di San Salvo
Provincia di Chieti

Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene urbana

TITOLO VIII – SPARGIMENTO SUL SUOLO AGRICOLO DI AMMENDANTI DA ALLEVAMENTI ZOOTECCNICI (LETAME)

Art. 62 ~ Definizione

1. Per letame si intende il materiale prodotto della fermentazione delle deiezioni degli animali da allevamento (feci e urina) miste a materiale solido usato come lettiera (paglia, sabbia, segatura, ecc.).
2. Non sono considerati liquami zootecnici ai fini della presente normativa:
 - le frazioni solide grossolane palabili ottenute per separazione meccanica del liquame;
 - le deiezioni provenienti da allevamenti zootecnici allo stato brado;
 - i materiali ottenuti per fermentazione aerobica e anaerobica di frazioni solide e/o fanghi miscelati con frazioni ligneo-cellulosiche e altri materiali selezionati a matrice organica di provenienza agricola. Per questi materiali si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione 4.2.1977 del comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, ovvero la normativa in materia di fertilizzanti/ammendanti.
3. Per suolo adibito a uso agricolo si intende qualsiasi superficie la cui produzione vegetale, direttamente o indirettamente è utilizzata per l'alimentazione umana o animale o per processi di trasformazione agro-industriale, ovvero qualsiasi altra superficie sulla quale debba essere o sia in atto pratica agricola o di silvicoltura.

Art. 64 ~ Stoccaggio

1. Il letame non maturo va stoccato in apposite concimaie a tenuta con muretto di contenimento, dimensionate in funzione della produzione dell'allevamento e dell'utilizzo agronomico di detto fertilizzante, nonché dotate di vasche di raccolta del colaticcio.

Art. 65 ~ Norme di gestione

1. Il trattamento organico della materia (procedure di gestione/modalità di comunicazione/altre limitazioni ecc.) è normato nel *Regolamento del comune di San Salvo (CH) per l'utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici su terreno agricolo e utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari* approvato con Deliberazione del Commissario straordinario n. 26 del 6 agosto 2015.



Comune di San Salvo
Provincia di Chieti

Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene urbana



Comune di San Salvo
Provincia di Chieti

Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene urbana

ALLEGATO 1 – SANZIONI

Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla vigente normativa, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di seguito specificati:

VIOLAZIONE	SANZIONE MINIMA	SANZIONE MASSIMA
Mancato rispetto delle frequenze e delle modalità per il conferimento differenziato dei rifiuti stabilite nel Regolamento e nelle ordinanze in esecuzione dello stesso	€ 125,00	€ 500,00
Abbandono o deposito o immissione di rifiuti urbani sul suolo, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee	Vedi artt. 255 e 256 D.Lgs. n.152/2006	
Intralcio, ritardo, impedimento all'opera degli addetti alla raccolta e/o spazzamento	€ 125,00	€ 500,00
Conferimento di rifiuti differenziati e non al servizio pubblico da parte di soggetti non residenti e attività non insediate nel territorio comunale e che, comunque, non corrispondono la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.	€ 125,00	€ 500,00
Introduzione in sacchetti o altri contenitori per i rifiuti urbani domestici di liquidi, materiali in combustione, taglienti o acuminati	€ 50,00	€ 200,00
Conferimento da parte di utenti convenzionati per il compostaggio domestico dei rifiuti organici	€ 100,00	€ 400,00
Incendio di rifiuti in area pubblica o privata	€ 250,00	€ 1.000,00
Mancato rispetto delle prescrizioni inerenti lo spandimento su suolo agricolo di ammendanti di derivazione zootecnica (letame)	€ 250,00	€ 750,00